

1.- La corte di appello osserva che non ha rilevanza la circostanza per cui l'atto sia stato posto in essere in adempimento di un obbligo assunto in sede di separazione, circostanza che non ne impedisce la revocatoria, di cui sussistono tutti i presupposti di legge.

2.- Il Guarascio contesta questa tesi con due motivi; il terzo motivo attiene invece al regime delle spese.


V'è da premettere che la Release spa eccepisce una sorta di giudicato interno, in quanto il solo Guarascio avrebbe impugnato per Cassazione la sentenza, che dunque sarebbe passata in giudicato per gli altri.

Si tratta di una tesi infondata, in quanto le cause sono inscindibili, poiché la revocatoria produce un effetto (l'inefficacia dell'atto verso il creditore) che riguarda similmente tutti i partecipi alla revocazione, e non può prodursi per uno solo di essi; ma soprattutto in quanto l'impugnazione è fatta da tutti le parti del giudizio di appello.

2.1.- Con il **primo motivo** il ricorrente lamenta omesso esame di un fatto controverso e rilevante, ossia omesso esame della circostanza, introdotta con espresso motivo di appello, secondo cui l'atto è stato compiuto in adempimento di una obbligazione assunta nel giudizio di separazione, e valida a tal fine come preliminare. In particolare, sarebbe stata trascurata la natura di pattuizione preliminare dell'accordo di separazione, con inevitabili riflessi sulla revocabilità dell'atto.

2.2.- Con il **secondo motivo** si deduce invece violazione dell'articolo 2901 c.c. in connessione con il motivo precedente: si assume cioè che, avendo l'atto la natura di adempimento di una obbligazione assunta con la separazione, si trattava di atto dovuto, dell'adempimento di un obbligo assunto in precedenza, come tale non revocabile.

3.- I motivi possono trattarsi insieme e sono infondati.



Va evidenziato che l'accordo di separazione è del 1997, mentre l'atto di trasferimento ai figli della nuda proprietà è del 2004, di poco successiva alla stipula delle fideiussioni.

Ciò detto, la tesi del ricorrente è che non è stata data attenzione all'obbligo assunto con la separazione, ed alla sua necessaria rilevanza in termini di contratto preliminare; né è stata data attenzione al fatto che di conseguenza il trasferimento ha costituito un atto dovuto, come tale non revocabile.

Va detto che, in astratto, è ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, terzo comma, cod. civ. (Cass. 1144/ 2015).

In altri termini, la volontà, espressa nell'accordo di separazione di trasferire un bene ai figli, non integra un contratto preliminare (che sarebbe, tra l'altro, un preliminare di donazione) a favore di terzi, ma, ai fini della revocatoria va visto come l'atto stesso di disposizione del patrimonio, e dunque l'atto di trasferimento non è adempimento dell'obbligo assunto con l'accordo di separazione: si può, al più, ritenere che il trasferimento ha la sua giustificazione esterna in quell'accordo, ma l'effetto traslativo è proprio, è riconducibile allo stesso atto di trasferimento e non all'accordo che lo giustifica.

In sostanza, il trasferimento del bene ai figli, in ragione dell'accordo preso in tal senso nel procedimento di separazione, si atteggia come un

atto traslativo che ha la sua causa (ossia la sua ragione giustificatrice) non in sé, ma al suo esterno, in un precedente accordo, che funge solo da causa esterna del trasferimento medesimo.

Con la conseguenza che i presupposti della revocatoria vanno valutati rispetto a quest'ultimo e non all'accordo causale e giustificativo. Del resto, il trasferimento ai figli è avvenuto ben sette anni dopo l'accordo di separazione che lo prevedeva ed è avvenuto subito dopo che il dante causa (l'attuale ricorrente) si è costituito fideiussore della società di leasing.

4.- Quanto al **terzo motivo**, esso denuncia violazione dell'articolo 91 c.p.c.. Ritiene il ricorrente che, essendovi stata soccombenza reciproca, le spese andavano compensate e non poste interamente a suo carico.

Il motivo è inammissibile in considerazione del fatto che in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti

motivi (Cass. 24502/ 2017). *Nella specie, vi è una "sostanziale" soccombenza e cioè una prevalente soccombenza, correttamente rilevata dalla corte territoriale. Il ricorso va rigettato. Spese secondo soccombenza e raddoppio contributo*

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento della somma di 6000,00 per spese legali, oltre 200,00 euro per spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente,


dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma 17 settembre 2020

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 6.09.2020

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

